



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 38/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE ORO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE “RETE ORO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante l'adozione del *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Calabria e Lazio”*;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 19, recante *“Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni”*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l'attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell'ambito della Regione Lazio;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

In data 22 settembre 2014, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha reso note le risultanze dell'attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva dalle quali è emerso che l'emittente "Rete Oro" ha trasmesso pubblicità senza inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", dalle ore 23:54:42 del 14 ottobre alle ore 00:27:09 del 15 ottobre 2013. Con atto Cont. 3/2014 del 30 settembre 2014, notificato in pari data, il Co.re.com. ha contestato alla società Rete Oro s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Rete Oro", la presunta violazione dell'articolo 3, comma 2 del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP nel corso del programma "Movida", andato in onda dalle ore 23:54:42 del 14 ottobre alle ore 00:27:09 del 15 ottobre 2013.

### **2. Deduzioni della società**

La società Rete Oro s.r.l. ha prodotto, in data 4 novembre 2014, una memoria difensiva nella quale ha eccepito la tardività della notifica della contestazione in oggetto, in quanto i fatti contestati risalgono ai giorni 14 e 15 ottobre 2013 mentre l'atto di contestazione è stato notificato alla società *de qua* in data 30 settembre 2014; la parte ha rilevato, altresì, l'impossibilità di visionare i supporti magnetici essendo tenuta all'obbligo di conservazione delle registrazioni per tre mesi.

La parte ha fatto osservare, inoltre, che – pur tenendo conto della responsabilità editoriale nella trasmissione di tutti i programmi messi in onda dall'emittente – la trasmissione "Movida", cui l'atto di contestazione si riferisce, è prodotta da terzi ai quali l'emittente fornisce dello spazio all'interno del palinsesto. La stessa emittente ha evidenziato che, all'atto della sottoscrizione dei contratti stipulati con terzi, sono visionate delle puntate pilota per accertare la regolarità delle diciture previste dalle vigenti disposizioni.

Allo stesso tempo, la parte ha sottolineato di non aver mai compiuto violazioni analoghe a quella contestata.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio ha effettuato l'istruttoria preliminare del procedimento ed ha riscontrato, in data 15 dicembre 2014, la sussistenza della violazione per i fatti contestati, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale, incombendo sull'esercente la responsabilità di conformare la propria condotta al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'obbligo di rendere chiaramente riconoscibile il messaggio pubblicitario e distinguibile dal resto della programmazione.

Quanto alle argomentazioni difensive della società, si ritiene di non poter accogliere le giustificazioni della società in merito alla tardività della contestazione.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Al riguardo, si osserva che il termine di novanta giorni, stabilito dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione decorre dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso di procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo*, per il decorso del termine, deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione, ai sensi del “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” adottato dall'Autorità.

Nel caso di specie, l'accertamento può intendersi come coincidente con la data del verbale di accertamento della violazione, e non dell'invio della documentazione da parte dell'emittente, in quanto si è reso necessario l'espletamento da parte degli uffici di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata, sia della qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici. Il termine di novanta giorni deve intendersi, pertanto, decorrere dalla data del verbale di accertamento (22 settembre 2014) che ha preceduto la notifica della contestazione, pervenuta alla società il 30 settembre 2014.

Di conseguenza, si ritiene di accogliere la proposta del Co.re.com. Lazio nei confronti della società Rete Oro s.r.l. e di disporre la sanzione al minimo edittale per la violazione riscontrata con le modalità riportate nell'atto di contestazione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevanza dell'isolato episodio di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tale da non comportare significativi indebiti vantaggi per la società agente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione ha dichiarato di non essere mai incorsa in passato in violazioni analoghe e di aver posto in essere comportamenti intesi a prevenire ulteriori violazioni.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 1.891.717,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Rete Oro s.r.l., con sede legale in Roma, Via Accademia degli Agiati, n. 47, c.a.p. 00147, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del regolamento di*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*cui alla delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 38/15/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 38/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani